

Considerato che

-la legge n. 190 del 2012 all'art. 1 comma 5 stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

- che la medesima legge all'art. 1 comma 8 stabilisce che l'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

- La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Rilevato che:

- superato abbondantemente il termine del 31 gennaio, ad oggi la Giunta Comunale, contrariamente a quanto previsto anche dall'art.3 del PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - ANNI 2014-2015-2016, non ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione

- contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - ANNI 2014-2015-2016, non è stata attivata una fase di confronto e di partecipazione con il coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori, di Cittadinanza Attiva, (stakeholder esterni) sia degli stakeholder interni (rappresentanze sindacali e Comitato Unico di Garanzia).

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere Giuseppe Italia

chiede

di sapere per quale colpevole motivo la Giunta non ha ancora approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione; per quale colpevole motivo non si è provveduto all'aggiornamento del suddetto piano laddove l'attuale piano risulta a tal punto superato da riferirsi ancora alla Civit anziché all'autorità attualmente preposta, l'Anac; per quale colpevole motivo non si è provveduto al coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori, di Cittadinanza Attiva, (stakeholder esterni) sia degli stakeholder interni (rappresentanze sindacali e Comitato Unico di Garanzia).

La mancata adozione del Piano comporta ora (ex art. 19, comma 5, del DL 90/2014) l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'ANAC non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. Per quanto riguarda la quantificazione specifica, il regolamento approvato il 9 settembre 2014 dall'ANAC sull'esercizio del richiamato potere sanzionatorio stabilisce che l'importo è da rapportare alla gravità dell'infrazione, alla rilevanza degli adempimenti omessi. Il richiamato regolamento ha peraltro adottato una nozione di "omessa adozione" alquanto estesa, in quanto comprensiva non solo della mancata adozione della delibera, ma anche dell'approvazione di un provvedimento vetusto o puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione o di adempimento degli obblighi di pubblicità o di Codice di comportamento e che riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti di altre amministrazioni, ma sia privo di misure specifiche rapportate alle esigenze dell'amministrazione interessata, nonché sia privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più a rischio.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sant'Antimo, lì 15.02.2016

COMUNE DI SANT'ANTIMO
DATA ARRIVO 23-02-2016
N.PROT. 0005236
del 23-02-2016
CAT. 1 CL. 2 FASC. 5

